



**COMUNE DI PONZANO VENETO**  
**PROVINCIA DI TREVISO**

**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE  
QUOTE INESIGIBILI DELLE ENTRATE COMUNALI**

**Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n 8 del 08.04.2010**

## **Articolo 1 - OGGETTO**

Con il presente regolamento si disciplina l'attività di verifica delle comunicazioni di inesigibilità che l'agente della riscossione deve trasmettere al Comune ai fini del discarico automatico delle quote iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 13-4-1999 n. 112 e s.m.i., nonché l'individuazione dei criteri per il controllo a campione delle comunicazioni stesse, come previsto dall'art. 20 comma 1-bis del D. Lgs. 112/1999 e s.m.i..

## **Articolo 2 – FASE GESTIONALE ANTECEDENTE IL CONTROLLO**

La fase gestionale consiste nelle seguenti attività:

- Acquisizione delle comunicazioni relative alla pluralità di quote inesigibili, attraverso procedure informatiche;
- Registrazione informatica per ogni comunicazione di inesigibilità delle seguenti informazioni:
  1. Agente della riscossione
  2. Numero comunicazione
  3. Data comunicazione
  4. Tipo comunicazione
  5. Ufficio impositore
  6. Totale importo comunicazione
  7. Spese tabellari
  8. Numero ruolo
  9. Importo totale ruolo
  10. Codice entrata comunale
  11. Tipo entrata
  12. Tipo ruolo
- Registrazione informatica per singola partita o quota inesigibile delle seguenti informazioni:
  1. Numero d'ordine
  2. Imposta a ruolo
  3. Quota inesigibile
  4. Spese tabellari
  5. Importo concesso
  6. Importo negato
  7. Stato comunicazione
  8. Cognome e nome contribuente

9. Codice fiscale contribuente

10. note/motivazioni

### **Articolo 3 - INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER I CONTROLLI A CAMPIONE**

L'ufficio Tributi procede al controllo a campione delle comunicazioni di inesigibilità, ai sensi dell'art. 20 comma 1 bis del D. Lgs. 112/99 e s.m.i.. Il termine "a campione" al di là della comune accezione linguistica e statistica di "contrario dell'universo dei dati", va interpretato secondo la ratio delle disposizioni tributarie del citato D. Lgs. 112/99 come "criterio selettivo" del controllo, sotteso al principio di proficuità comparata tra costi sostenuti e benefici conseguiti.

Si individuano i seguenti criteri selettivi per l'individuazione delle comunicazioni d'inesigibilità riferite a ruoli emessi dal Comune, da sottoporre a controllo:

#### **1) Fasce di importo**

- a) partite di ruolo inferiore/uguale ad €25,00: nessun controllo;
- b) partite di ruolo di importo superiore/uguale a €1.000,00: controllo del 100% delle partite in scadenza in ciascun anno solare;
- c) partite di ruolo di importo compreso tra €25,00 ed €1.000,00: controllo del 75% delle partite in scadenza in ciascun anno solare, con preferenza per le partite di importo maggiore.

#### **2) Tipologia di soggetto iscritto: persona fisica/persona giuridica**

Nell'ambito del criterio di cui al punto 1) viene data precedenza alla persona giuridica.

Resta inteso che il l'Ufficio, nell'ambito della propria autonomia gestionale e compatibilmente con le proprie capacità operative, valuterà, alla luce di particolari situazioni in concreto esistenti, la possibilità di procedere al controllo di ulteriori partite di ruolo rispetto a quelle selezionate, sulla base dei criteri sopra indicati.

### **Articolo 4 - CONTROLLO FORMALE E DI MERITO**

Al fine di evitare il discarico automatico del concessionario, decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D. Lgs. 112/99 e s.m.i., l'Ufficio Tributi effettuerà i seguenti controlli:

#### **Controlli formali:**

- 1) Verifica della notificazione della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione, entro il termine previsto dall'art. 19 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 13-4-1999 n. 112 e s.m.i.;
- 2) Verifica dell'avvenuta comunicazione, da parte del concessionario, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli, con cadenza annuale o entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo di prima comunicazione;

- 3) Verifica dell'avvenuta comunicazione di inesigibilità entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo.

**Controllo di merito:**

- 1) Verifica dell'avvenuta azione esecutiva di tutti i beni del contribuente sulla base delle modalità e limiti di cui all'art. 19 comma 2 lett. d) e d-bis) del D. Lgs. 112/99 e s.m.i..
- 2) Verifica di irregolarità da parte del concessionario compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e/o nell'ambito della procedura esecutiva.

**Articolo 5 – TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI**

Nell'ambito del termine decadenziale di 3 anni, decorrenti dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità, l'Ufficio Tributi procederà ai controlli di cui all'articolo precedente, secondo la seguente tempistica:

- 1) Acquisizione in via telematica delle comunicazioni di inesigibilità con cadenza trimestrale;
- 2) Registrazione informatica delle comunicazioni d'inesigibilità e delle singole partite con scadenza semestrale;
- 3) Controllo formale e di merito con scadenza semestrale.

**Articolo 6 – ATTIVITA' CONCLUSIVA**

L'Ufficio Tributi, espletate le attività di cui agli articoli precedenti ed acquisite le necessarie informazioni provvede, nella persona del Funzionario Responsabile, a disporre la liquidazione delle quote risultate effettivamente inesigibili o, in caso contrario a notificare al concessionario interessato provvedimento di diniego di discarico, contestando, con adeguata motivazione, le irregolarità rilevate.